

Con riferimento art. 1 comma c del **“BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA”**, al punto dove si indica:

“l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni” si prende atto che l'art. 4, comma 39, L.R. 5/2013 ha aggiunto all'art. 4 della L.R. 27/1996 “Competenze comunali” il comma d-bis che recita: “ i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la decadenza di precedente licenza e il quinquennio per la revoca di precedente licenza”.

Pertanto si rettifica il suddetto punto adeguandolo al sopra indicato comma d-bis.